

Avvocati fuori dalla gestione separata Inps

Federica Micardi

corte d' appello di palermo Per i giudici siciliani non si possono imporre contributi a due enti La corte d' Appello di Palermo prende di nuovo posizione sull' iscrizione "forzata" degli **avvocati** - soprattutto giovani - alla Gestione separata Inps, nota anche come operazione Poseidone. E, nonostante le recenti pronunce della Cassazione (30344 e 30345 del 18 dicembre 2017) siano di parere contrario, con la sentenza 622/2018 pubblicata ieri dà ragione al giovane avvocato che ritiene illegittima l' iscrizione retroattiva alla Gestione separata Inps. L' iscrizione fatta dall' Inps era relativa al 2010 ed è stata comunicata il 22 giugno 2016. Il tribunale di Termini Imerese diede ragione all' avvocato e l' Inps decise di ricorrere in appello. La Corte d' Appello di Palermo torna su questioni già trattate sottolineando che la gestione separata Inps ha «natura residuale ed è volta ad attribuire tutela previdenziale a categorie di lavoratori autonomi che ne sono prive», mentre la tesi dell' Inps tende ad estendere la portata della legge 335/1995, articolo 26. Ma andiamo con ordine. La legge 111/2011, di interpretazione autentica della legge 335/95, precisa chi sono i lavoratori autonomi tenuti all' iscrizione alla gestione separata Inps: chi non è iscritto a un Albo e chi pur essendo iscritto svolge «attività non soggette a un contributo». Una norma che si è "scontrata" con le regole della Cassa di previdenza forense che per alcuni anni (dal 2012 non è più così) aveva esonerato gli iscritti all' Albo degli **avvocati** dal versamento del contributo soggettivo se il loro reddito era al di sotto di una certa soglia. Restava, invece, a carico dell' avvocato il contributo integrativo. I giudici palermitani sottolineano come la legge 111/2011 parli di "contributo" senza specificare "soggettivo" e l' iscrizione forzata all' Inps obbligherebbe l' avvocato «a versare contemporaneamente due contribuzioni, sulla stessa attività professionale e sui medesimi redditi » violando il divieto di doppia contribuzione, dato che il contributo Inps include il contributo integrativo. La Corte la Cassa forense è di primo pilastro ed ha un' autonomia che le ha consentito di esonerare dal contributo soggettivo una categoria di soggetti,



almeno fino all' introduzione della legge 247/2012 «che ha reso per tutti (gli avvocati) obbligatoria l' iscrizione all' ente». © RIPRODUZIONE RISERVATA.